SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'INTESA PER LE RACCOLTE DI METALLI FERROSI E NON FERROSI NEL TERRITORIO DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

SEZIONE I – Dichiarazione del Richiedente

Il sottoscritto_____,
C.F_____,
nella sua qualità di (*) _____ e legale rappresentante della Associazione/Ente
_____ con sede nel Comune di_____, in P.zza/Via _____,
n. _____, C.F. _____, P.IVA_____ iscritta al registro della Associazioni al n° (**)_____(nella Sezione II denominato anche solo il "**Convenzionato**"), con la presente

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000);
□ che l'associazione di volontariato/l'ente religioso è regolarmente iscritta alla sottocategoria 2-*ter* dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della sezione regionale/provinciale di _____ n° autorizzazione _____ rilasciata in data _____/_____/_____ con scadenza il _____/_____/_____;

□ che l'associazione di volontariato/l'ente religioso è regolarmente iscritta al Rentri ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. c) ed e) del DM 59/2023 _____ n° iscrizione_____

□ di voler effettuare una raccolta dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici *(barrare quelli di interesse)* (i rifiuti barrati, di seguito, i **Rifiuti**):
- □ 150104 imballaggi metallici;
- □ 200140 metalli;
- □ 200307 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).

□ nel/i Comune/i di _____ (di seguito, il Territorio Interessato);
□ nel periodo dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ (di seguito, il **Periodo**);
□ di non effettuare operazioni di stoccaggio ma solo trasbordo da mezzo a mezzo, oppure trasporto diretto all'impianto di destino;
oppure
□ di effettuare operazioni di stoccaggio nell'area sita in _____ a tal fine si allega l'autorizzazione n° _____ rilasciata da _____;
□ che i rifiuti sono destinati all'impianto denominato _____, sito in_____, n. autorizzazione_____ del _____, rilasciata da _____ ;
□ che il referente organizzativo è il/la Sig./Sig.ra: _____ telefono/cellulare: _____; mail: _____;

Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" Prot. in partenza N.0001235 del 20-10-2026

si allega fotocopia di un documento di identità.

Firma

* (ad es. il Presidente dell'organo direttivo/amministrativo dell'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, il Parroco ecc.).
** nel caso di Associazioni di volontariato/Organizzazione di volontariato (ODV) riconosciute riportare il numero di Iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

SEZIONE II – Disciplina dell'Intesa

Tra

il **Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti**, in persona del Direttore, ROMAN RICCARDO, (nel seguito, il "**Consiglio di Bacino**")

e

il **Convenzionato** come sopra rappresentato,

e

ETRA S.p.a. Società *benefit*, in qualità di Gestore affidatario del servizio rifiuti, C.F. e partita IVA n. 03278040245, con sede legale in Largo Parolini n. 82/b, in Bassano del Grappa (VI), in persona del Procuratore Speciale BENIN DANIELE, giusta procura Rep. n. 123139, Racc. n. 60951, registrata a Padova il 07.08.2026 con n. 31572 serie 1T (nel seguito, "**ETRA**" o il "**Gestore**").

Nel seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche le "Parti"

PREMESSO CHE:
- il Consiglio di Bacino Brenta è l'ente di governo dell'ATO "Brenta per i Rifiuti", ai sensi dell'art. 3-*bis,* comma 1-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52;
- attualmente il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato a ETRA Spa Sb secondo il modello *cd. in house providing,* giusta delibera di Assemblea di Bacino n. 22 del 22 dicembre 2022 e contratto di servizio del 29 dicembre 2022, atto del notaio Roberto Paone in Camposampiero (PD) Rep. n. 118514 Racc. n. 57239, come etero-integrato in data 12 giugno 2024 con atto del notaio Roberto Paone in Camposampiero (PD) Rep. n. 118514 Racc. n. 57239;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che "*I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- il vigente Regolamento Unico per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'Assemblea di Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti con delibera di n.8 del 29/07/2026, prevede la competenza del Consiglio di Bacino in ordine alla regolazione e controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni o associazioni senza scopo di lucro: "*Le associazioni di volontariato e/o enti religiosi che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono, nel rispetto della normativa ambientale, coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani (..) I rapporti tra le associazioni, il Gestore e il Consiglio di Bacino sono regolati da apposite convenzioni*." (art. 31 del Regolamento);
- nel territorio operano numerose associazioni e gruppi organizzati ed enti prevalentemente con finalità benefica; tali associazioni, gruppi ed enti, per la specifica funzione sociale che svolgono, sono stati nel tempo coinvolti nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con benefici per l'intera collettività di riferimento, ma sono oggi onerate – al pari di qualsiasi altro soggetto - a rispettare integralmente la normativa sui rifiuti;
- l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), con circolare 29 maggio 2015, n. 437, ha invero espressamente chiarito che l'obbligo di iscrizione all'ANGA (sezione Trasportatori), ai sensi dell'art.

Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" Prot. in partenza N.0001235 del 20-10-2026

212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava su qualsiasi soggetto che svolga attività di trasporto rifiuti, a prescindere dalle finalità;
- l'art. 1, commi 123 e 124 della legge 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha demandato al Ministero dell'Ambiente (MASE) ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali la definizione delle modalità semplificate relative, rispettivamente, agli adempimenti ed all'iscrizione per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ferrosi e non ferrosi;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1° febbraio 2018 (nel seguito, il **Decreto MASE**), e in particolare l'articolo 5, comma 1, stabilisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle raccolte e trasporto rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi operate dalle associazioni di volontariato e dagli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti di provenienza urbana;
- la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 4 giugno 2018 (nel seguito, la **Delibera ANGA**) individua la sottocategoria *2-ter* per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, nonché le modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli (articoli 4 e 5);
- sono tenuti ad iscriversi al RENTRI tutti i soggetti di cui all'art. 12 del DM 59/2023 tra cui tutti gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale (art. 12 comma 1 lett. c) ed e) DM 59/2023) e tra questi soggetti rientrano le associazioni di volontariato ed enti religiosi iscritti all'ANGA nella sottocategoria 2-ter che effettuano attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, come disciplinato dalla citata Delibera ANGA e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del citato Decreto MASE;
- ai fini dell'iscrizione temporanea dei veicoli che l'associazione o l'ente intende utilizzare per le attività di raccolta e trasporto, l'art. 5 della citata Delibera ANGA prevede la sottoscrizione e la produzione all'ANGA dell'intesa con i Comuni territorialmente competenti, almeno 10 giorni prima dell'evento organizzato.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO quanto a seguire
- Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
1. Il Consiglio di Bacino Brenta, preso di atto quanto auto-certificato dal Convenzionato nella sezione I del presente atto (di seguito, la **Convenzione**), sotto la propria responsabilità civile e penale, e fermo quanto previsto al successivo art. 1.1, autorizza il Convenzionato ad effettuare, nel Territorio Interessato, la raccolta dei Rifiuti per il Periodo.
1.1 L'efficacia dell'autorizzazione sub Art. (1) che precede è condizionata al perfezionamento della procedura di iscrizione dei mezzi che saranno utilizzati per la raccolta/trasporto dei Rifiuti (di seguito, i **Mezzi Autorizzati**), in conformità delle prescrizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Delibere ANGA n. 4 del 4 giugno 2018 e nn. 5 e 6 del 31 luglio 2018) e in particolare delle prescrizioni previste all'art.3 della Delibera ANGA n. 4/2018*: "Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono nella sottocategoria 2-ter possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all'interno dell'anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate"*.
1.2 Il Convenzionato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, prende atto e accetta di assumere, limitatamente alla specifica attività oggetto della presente Convenzione, il ruolo e le responsabilità di soggetto gestore del servizio pubblico.

2. Il Convenzionato, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga:
a) a trasmettere, prima dell'inizio della raccolta dei Rifiuti, l'iscrizione temporanea dei Mezzi Autorizzati, rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali all'indirizzo PEC: protocollo@pec.etraspa.it e al comune nel cui ambito viene svolta l'attività di raccolta dei Rifiuti medesimi e a trasmettere al medesimo indirizzo comunicazione di avvio della campagna di raccolta con evidenza dei mezzi utilizzati;
b) a non raccogliere rifiuti diversi dai Rifiuti ed in particolare a non raccogliere il rifiuto secco residuo, parti di veicoli a motore, rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione edile, batterie d'auto usate, o facenti parte delle raccolte circuito RAEE;
c) a utilizzare, per le attività di raccolta/trasporto dei Rifiuti, solo i Mezzi Autorizzati;

Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" Prot. in partenza N.0001235 del 20-10-2026

d) a compilare, così come previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., un documento di accompagnamento di trasporto in cui il Comune nel cui territorio la raccolta sarà operata, trattandosi di rifiuti urbani, dovrà essere indicato come «produttore/detentore». La copia completa del documento, oltre a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà pervenire anche mediante trasmissione Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.etraspa.it;
e) nel caso in cui la raccolta venga effettuata su più Comuni, a raccogliere, trasportare e gestire il rifiuto separatamente per ciascun Comune di provenienza, in modo da consentire la rilevazione del peso per ogni Comune e per ogni tipologia di Rifiuto;
f) al termine delle operazioni oggetto della presente Convenzione, le aree interessate dall'attività di raccolta e trasbordo nonché, qualora autorizzate, di stoccaggio e deposito, dovranno rimanere perfettamente pulite.

3. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è a titolo gratuito, non professionale. Nessun onere, anche economico, grava pertanto a carico del Consiglio di Bacino e del Gestore né alcun corrispettivo può essere richiesto dal Convenzionato a terzi. I materiali recuperabili raccolti potranno essere commercializzarli dal Convenzionato, con il vincolo di assicurarne il recupero.

4. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione è a carico del Convenzionato richiedente. In particolare, sarà onere del Convenzionato porre in essere tutte le misure in materia di sicurezza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, in particolare dal D.Lgs. 81/2008.

5. Il Convenzionato esonera, altresì, il Consiglio di Bacino e il Gestore da qualsivoglia responsabilità in ordine alle possibili conseguenze dannose derivanti dalle attività di raccolta e trasferimento dei Rifiuti effettuate, restando unico ed esclusivo responsabile nella causazione dei predetti effetti pregiudizievoli e/o della eventuale violazione di norma di legge e regolamentari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo lo sversamento di liquidi sul terreno, l'inquinamento di falde acquifere, danni a terzi, ecc..).

6. Con preavviso scritto di 15 (quindici) giorni e senza che il Convenzionato possa avanzare pretese e o richieste, anche indennitarie, il Consiglio di Bacino avrà il diritto di recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, con conseguente ed automatica revoca dell'autorizzazione di cui sub art. 1 che precede:
a) in caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico;
b) qualora l'attività svolta dal Convenzionato ostacoli e/o limiti e/o pregiudichi il corretto svolgimento del servizio pubblico affidato al Gestore.
Inoltre, il Convenzionato prende atto ed accetta che - in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e/o delle disposizioni di legge e regolamentari riferite alle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione – si determinerà la risoluzione di diritto della presente Convenzione ex art. 1456 c.c., con riserva, in capo al Consiglio di Bacino ed al Gestore, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente patiti da loro e dalla collettività.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

8. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali sono a carico del Convenzionato.

9. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative ed ai regolamenti vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" Prot. in partenza N.0001235 del 20-10-2026

10. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o esecuzione della Convenzione, le Parti indicano quale foro esclusivamente competente quello di Vicenza.

11. Imposta di bollo assolta in modo virtuale per l'importo di € 32,00 - (n. 2 marca da bollo in totale) – autorizzazione n. 1351/2006 e successive modifiche.
Questo atto composto da n. 5 (cinque) facciate, viene firmato come segue.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del
Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti
(Dott. Riccardo Roman)

Il Legale Rappresentante
del Convenzionato

Il Procuratore
ETRA Spa Società Benefit
(*Ing. Daniele Benin*)

Inoltre, premesso che quanto stabilito nella presente Convenzione è il frutto di ampia e paritetica negoziazione tra le Parti, nel sottoscriverla le Parti medesime danno atto che non sono a loro applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c. Ad ogni buon conto, avendole rilette e ritenute congrue, le Parti espressamente accettano le pattuizioni di cui agli artt. 6, 8 e 11.

Il Direttore del
Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti
(Dott. Riccardo Roman)

Il Legale Rappresentante
del Convenzionato

Il Procuratore
ETRA Spa Società Benefit
(Ing. Daniele Benin)

Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" Prot. in partenza N.0001235 del 20-10-2026